

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE DISTACCATA DI MONTEBELLUNA.

Il Giudice designato, Dott.ssa Maria Teresa Cusumano, nel procedimento promosso con ricorso ex art. 700 c.p.c.

da

██████████ in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata ed assistita dagli avvocati Prof. Matteo De Poli, Luca Vedovato e Claudia Marini del Foro di Venezia;

contro

██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*

sciogliendo la riserva che precede, emetto la seguente

ORDINANZA

In via preliminare, sull'assente mancata concessione, alla parte resistente, di un termine a difesa.

Il patrocinio della parte resistente, nel costituirsi in giudizio, ha lamentato, per le tempistiche di fissazione dell'udienza (imposte dalla scadenza, in data 18.7.'11, dell'addebito trimestrale in relazione al quale è avanzata domanda di sospensione, e dalla contestuale tabellazione di questo giudicante anche dinanzi alla Sezione distaccata di Castelfranco Veneto, presso la quale l'udienza di trattazione del contenzioso e le audizioni dei beneficiari di amministrazione di sostegno sono fissate di lunedì), di non aver potuto disporre di un adeguato termine a difesa.

Questo Giudicante evidenzia come:

- le questioni delle quali si controverte in questa sede siano di mero diritto: a) *fumus boni iuris* ancorato al contenuto di un lodo arbitrale emesso al termine di un procedimento nel quale l'odierna resistente è stata difesa dai medesimi patrocinari costituitisi in suo nome e per suo conto nel presente giudizio; b) *periculum in mora* basato sulla presenza di un conto corrente privo di affidamento (circostanza non contestata dalla banca, e la cui contestazione implicava una mera veloce verifica del contratto da parte dei funzionari della stessa: ciò che, notificatole il ricorso alle ore 12.00 di giovedì 14 luglio, poteva essere agevolmente fatto fino alle ore 10.30 del 15 c.m., ora di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice); su addebiti di somme certe quanto al rispettivo ammontare, quanto al titolo posto a rispettivo fondamento, quanto a conseguenze (precipuamente la segnalazione alla centrale rischi, obbligatoria *ex lege* per la banca nei casi di addebito, in mancanza di affidamenti concessi, di passività per somme superiori ad € 30.000,00);
- il fatto di non aver potuto prendere visione del fascicolo della controparte non abbia arrecato alcun nocumento effettivo alla resistente, atteso che, scorrendo i documenti debitamente elencati in calce al

f

ricorso ex art. 700 c.p.c., ci si avvede di come: a) il doc. 1 - contratto di *interest rate swap* n. 3055/06 - fosse già nella disponibilità dell'odierna resistente, parte contrattuale dello stesso, e fosse già conosciuto dal patrocinio della stessa, suo difensore in sede di arbitrato avente ad oggetto l'impugnazione del predetto contratto; b) il doc. 2 - lodo arbitrale - fosse già nella disponibilità dell'odierna resistente, per esserle stato notificato l'11.6.'11, e per avere la banca assolto, in data 14.6.'11, all'obbligo risarcitorio ivi quantificato; c) i docc. 3 (contabile della somma accreditata il 14.6.'11, di cui si è appena detto), 4 (estratto del conto corrente di [redacted] al 30/4/2011); 5 (nota contabile di addebito di € 133.600,00 del 18.4.'11), siano dati da documentazione bancaria facilmente trasmissibile da qualunque funzionario della banca ai difensori della stessa nel pomeriggio del 14 c.m.; d) il doc. 6 sia dato da corrispondenza tra i patrocini oggi contrapposti; e) i docc. 7-8-9 siano dati da sentenze facilmente reperibili su internet; f) il doc. 12 sia dato da una circolare della Banca d'Italia costituente normativa di facile e pronta reperibilità; g) il doc. 10 - visura di [redacted] - sia anch'esso documento facilmente reperibile, essendo oggi le visure praticabili via web da parte degli studi legali. Resta il bilancio di [redacted] prodotto quale doc. 11, l'esame del quale ben sarebbe potuto avvenire prima dell'udienza, fissata non alle 9,00 del mattino ma alle 10.30, e di fatto celebrata alle ore 11.00.

- alla luce di quanto fin qui illustrato, il diritto di difesa dell'odierna resistente non sia stato leso.

• Merito.

L'odierna ricorrente risulta aver stipulato con [redacted] (di seguito [redacted], quale diretta contraente, nonché quale successore a titolo universale di [redacted] e cessionaria del contratto di [redacted] una serie di contratti in strumenti finanziari derivati (*Interest Rate Swap*), tra i quali anche quello concluso in data 13 luglio 2006, tuttora in corso, che avrà termine il 13 luglio 2016.

Le odierne ricorrente e resistente sono state parti di un procedimento arbitrale conclusosi - con lodo pronunciato all'unanimità in data 24 maggio 2011, notificato a [redacted] in data 10 giugno 2011, ed il termine per la cui impugnazione scadrà il 24 ottobre 2011 - con l'accertata violazione, da parte di [redacted] di precisi doveri di correttezza riconducibili alla sfera della responsabilità precontrattuale, e con condanna di [redacted] al risarcimento del danno in favore di [redacted]

Secondo la pronuncia del Collegio Arbitrale, [redacted] avrebbe violato l'obbligo di informazione sull'inadeguatezza degli strumenti finanziari acquistati da [redacted] (le singole operazioni di *interest rate swap* proposte erano sicuramente inadeguate, sia perché meramente speculative sia in relazione alle caratteristiche individuali delle società contraenti), e non avrebbe informato l'odierna ricorrente in ordine alla sussistenza di un conflitto di interesse. [redacted] non si sarebbe limitata ad operare come intermediario ma sarebbe stata controparte delle società clienti, senza informarle e senza ottenere l'esplicita autorizzazione a procedere dalle stesse).

Qualificando l'omissione di comportamenti dovuti da parte di [redacted] quale titolo di responsabilità precontrattuale della stessa, il Collegio arbitrale ha condannato l'odierna convenuta a risarcire a [redacted] una

somma pari alla differenza fra addebiti e accrediti operati sul conto corrente in dipendenza delle operazioni di *interest rate swap*, per complessivi € 827.399,00 oltre alla rivalutazione ed agli interessi.

A pag. 24 del Lodo arbitrale in atti, peraltro, si legge che: "Poiché l'ultima operazione di *interest rate swap*, conclusa da [redacted] il 13/7/2006, è ancora in corso e poiché di essa non viene pronunciata per le ragioni sopra indicate la risoluzione, potrà ben avvenire, qualora tale operazione non venga consensualmente chiusa senza ulteriore differenza fra accrediti ed addebiti a [redacted] rispetto a quella presa in considerazione, che l'ammontare del danno ne venga modificato, con aggravamento o riduzione (fino, al limite, all'azzeramento). Sulla base del criterio qui adottato, di tale variazione del danno dovrà essere tenuto conto, con aggiustamento auspicabilmente consensuale o, se necessario, a séguito di altro giudizio".

L'odierna ricorrente ha dato atto di come, in data 14 giugno 2011, [redacted] abbia dato spontanea esecuzione all'obbligo risarcitorio sancito dal lodo, accreditando a [redacted] la somma di € 943.158,20=, con l'effetto di un sostanziale azzeramento del saldo passivo del conto corrente di corrispondenza. Essa tuttavia ha rifiutato di chiudere consensualmente il contratto di *interest rate swap* ancora in corso, rifiutando di stornare la somma di € 133.600,00 addebitata nell'ambito del deposito del lodo stesso, alla scadenza del 18 aprile 2011, e di cui il collegio arbitrale non ha potuto tenere conto nella quantificazione del danno.

Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto si evidenzia quanto segue.

L'ammissibilità dell'istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 780 c.p.c., del contratto di *interest rate swap* è stata riconosciuta in giurisprudenza in considerazione del fatto che i contratti derivati, in generale, si caratterizzano proprio per il fatto che la loro esecuzione è differita rispetto al momento della loro conclusione, e quindi è per definizione "sospensibile".

Nel caso di specie, peraltro, nel ricorso instaurativo del presente procedimento è debitamente indicata la domanda di merito che funge da punto di riferimento per individuare i presupposti della tutela cautelare.

Così, statuito circa l'astratta ammissibilità della richiesta tutela, va detto come sussista, nel caso di specie, a parere di questo Giudicante, il *fumus boni iuris* dell'azione cautelare, in ragione della portata accertativa del lodo arbitrale che, sia pure integrando una decisione ancora non definitiva, non è suscettibile di riforma se non per le limitatissime ipotesi previste dagli artt. 829 e 831 c.p.c., la cui ricorrenza non pare individuabile nel caso di specie, non apparendo affetto da vizi logico-giuridici quanto meno con riferimento al profilo cognitivo che ricollega all'accertata violazione dei doveri di informazione l'obbligo risarcitorio.

Parte resistente evidenzia come il lodo sia in procinto di essere impugnato per nullità, ex art. 829 c.p.c., per omessa pronuncia sull'eccezione di concorso colposo del contraente [redacted] ma – pur potendo agevolmente allegare alla propria comparsa una copia degli atti a difesa depositati in sede di giudizio arbitrale, affinché questo giudicante ne potesse verificare il contenuto difensivo – non lo ha fatto, lasciando la contestazione *de qua* del tutto sfornita di supporto documentale.

Il lodo ha accertato, con valutazioni non contestabili nel merito (alla stregua della normativa che ne disciplina casi e motivi di impugnazione) l'avvenuta violazione, da parte di [redacted] di precise regole

di comportamento che fondano la buona fede in senso oggettivo; l'esistenza del nesso di causalità fra l'inadempimento di [redacted] ed il danno subito da [redacted] la sussistenza, con riferimento all'operazione di *interest rate swap* n. 3055/06, ancora in essere, di un titolo di danno in relazione ai futuri addebiti che saranno operati dalla Banca in esecuzione dello stesso contratto.

Va poi evidenziato come [redacted] abbia dato spontanea esecuzione all'obbligo risarcitorio sancito dal lodo, a soli tre giorni dall'avvenuta notifica dello stesso, accreditando u [redacted] la somma di € 943.158,20=.

Sussiste altresì il *periculum in mora* paventata dalla ricorrente: Il contratto di *interest rate swap* n. 3055/06 avrà termine nel 2016, e [redacted] dovrebbe attendere tale scadenza per poter chiedere la liquidazione del danno residuo, salvo che non proponga singoli e autonomi giudizi dopo ogni addebito trimestrale; l'addebito trimestrale concerne pesantissimi differenziali negativi (dell'ordine approssimativo di € 130.000,00-*ciascuno*¹), ciò che rischia, all'evidenza, alla stregua di ragionamenti presuntivi dotati di una certa fondatezza e gravità, di compromettere, se non addirittura la sopravvivenza, quanto meno il funzionale esplicarsi dell'attività sociale di [redacted] l'incontestata assenza di un fido, e la conseguente scoperta di conto corrente ingenerata dall'addebito trimestrale di dette ingentissime rate, da un lato comporta l'addebito di pesanti interessi passivi, aggravando ancor più la situazione patrimoniale della società, e dall'altro fa scattare in capo alla Banca l'obbligo di segnalazione alla Centrale Rischi (cui si riconnette un evidente danno alla reputazione ed all'immagine commerciale), con tutti i connessi rischi di preclusione all'accesso al credito.

Sussiste, conseguentemente, per [redacted] il pericolo di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile nel caso in cui proseguano l'esecuzione del contratto di *interest rate swap* n. 3055/06 e gli addebiti in conto corrente dei differenziali negativi (addebiti che, si ripete, nel giro di soli quattro trimestri possono portare il passivo addebitato sulla soglia di una somma prossima ai 520.000 €).

Alla luce di quanto fin qui illustrato. Le domande avanzate dalla ricorrente devono trovare accoglimento.

Il brevissimo tempo concesso alla resistente per replicare alle pretese della ricorrente (indotto, lo si ripete, dalla scadenza, alla data di lunedì 18 p.v., della seconda rata di addebito successiva alla precisazione delle conclusioni dinanzi al Collegio Arbitrale, e dall'essere questo giudicante impegnato, lo stesso lunedì 18 p.v., a presenziare all'udienza di trattazione del contenzioso della diversa Sezione distaccata di Castelfranco Veneto), induce a compensare integralmente, tra le parti, le spese del presente procedimento.

p.q.m.

visto l'art. 700 c.p.c.:

¹ Come evidenziato dal patrocinio della ricorrente, nel periodo che va dalla stipulazione del contratto di *interest rate swap* n. 3055/06 al 18 gennaio 2011 sono stati addebitati sul conto di Modus oltre € 800.000; nel solo trimestre successivo sono stati addebitati ulteriori 133.600 euro

- sospende l'esecuzione del contratto di *interest rate swap* n. 3055/06 concluso fra [redacted] e [redacted] in data 13 luglio 2006, e ordina a [redacted] di non operare ulteriori addebiti in esecuzione di esso.

- ordina a [redacted] di provvedere alla cancellazione, presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia, della segnalazione di [redacted] in dipendenza, anche solo indiretta, da addebiti operati in esecuzione del predetto contratto, previo storno contabile dell'operazione di addebito del 18 aprile 2011 (di € 133.600,00);

- compensa integralmente, tra le parti, le spese del procedimento.

MONTEBELLUNA, 16 luglio '11

Il Giudice
Dotessa Maria Teresa Cusumano

III **GASO**.it

TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE DI MERCATO DI MONTEBELLUNA
18 LUG 2011
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL CANCELLIERE

